



Fatturazione compensi del Consulente Tecnico d'Ufficio

In relazione alla nota del Tribunale di Padova resa nota in data 21.01.2019 in tema di fatturazione dei compensi dei consulenti tecnici d'ufficio (qui allegata), la Commissione di studio dell'ODCEC di Padova "Area Giudiziale: CTU",

PREMESSO

- che la Commissione non ritiene corretta l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella propria circolare n. 9 del 7 maggio 2018 con la quale ha stabilito che il consulente tecnico d'ufficio una volta ricevuto il pagamento dalla parte cui il Giudice ha posto a carico il relativo onere deve emettere fattura nei confronti della P.A. intestandola all'Ufficio giudiziario a cui appartiene il Giudice che ha emesso il provvedimento di liquidazione;
- che, peraltro, si rende in questa fase necessario dare esecuzione alla sopra citata circolare del Tribunale di Padova che recepisce l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO

- che si registrano diversi comportamenti da parte dei Consulenti tecnici con riferimento alle modalità attivate per ottenere il pagamento del proprio compenso;
- che, in taluni casi, le parti onerate delle spese di CTU pretendono che la fattura sia emessa ancor prima del pagamento, mentre - a parere della Commissione - la fattura andrà emessa esclusivamente al momento dell'incasso, così come previsto dalla normativa IVA vigente (art. 6 comma 3 decreto IVA);
- che in ottica di maggior efficienza e chiarezza, nell'interesse di tutte le parti coinvolte, appare opportuno rendere omogeneo il comportamento da adottare da parte dei Consulenti tecnici;

EMANA

le seguenti **note metodologiche**:

1. una volta emesso dal Giudice il decreto di liquidazione del compenso (o del fondo spese), il CTU invierà avviso di parcella alla parte onerata del pagamento, riportante le modalità del pagamento stesso;
2. ricevuto il pagamento, il CTU emetterà fattura elettronica intestata al Tribunale di Padova, ed invierà copia di cortesia in PDF alla parte;
3. in caso di ripartizione del pagamento in misura solidale tra le parti, il CTU invierà due avvisi di parcella -uno per parte, nella misura del 50% ciascuno del compenso complessivo- e poi emetterà al momento di ciascun incasso le relative fatture al Tribunale di Padova;
4. in caso il pagamento sia posto a carico di soggetti sostituti d'imposta, il CTU professionista dovrà applicare la ritenuta d'acconto anche nella fattura emessa nei confronti del Tribunale,

Via Gozzi, 2 int. G – 35131 Padova • Tel. 049 651894 • Tel. 049 661482 • Fax 049 8753420 • C.F. 92204470287

• www.odcecpadova.it • e-mail: info@odcecpadova.it • pec: info@odcecpd.legalmail.it



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



ma tutti gli adempimenti (versamento ritenuta, certificazione della stessa e mod. 770) saranno a carico della parte onerata del pagamento;

5. in caso il pagamento sia posto a carico di soggetti non sostituti d'imposta, il CTU professionista non dovrà applicare la ritenuta d'acconto nella fattura emessa nei confronti del Tribunale, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 211/2019.

I Colleghi C.T.U. iscritti all'ODCEC di Padova sono tenuti a rispettare le presenti note metodologiche.

Per la commissione di studio "Area Giudiziale: CTU"
Il Consigliere Referente
Dott. Davide Iafelice